

Edizione di lunedì 6 febbraio 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Controllo contrattuale e profili applicativi nel transfer price

di Marco Bargagli

IVA

Rimborso IVA per il soggetto non residente identificato in Italia

di Marco Peirolo

BILANCIO

Nuova collocazione per gli ex proventi e oneri straordinari

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

PENALE TRIBUTARIO

L'individuazione della competenza territoriale penale

di Luigi Ferrajoli

LAVORO E PREVIDENZA

Cumulo contributivo gratis anche per i professionisti

di Raffaele Pellino

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Controllo contrattuale e profili applicativi nel transfer price

di Marco Bargagli

La **normativa sostanziale** di riferimento in **tema di prezzi di trasferimento** è contenuta nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), a mente del quale i **componenti del reddito** derivanti da operazioni intercorse con **società non residenti nel territorio dello Stato** che, **direttamente o indirettamente, controllano l'impresa**, ne sono **controllate** o sono **controllate** dalla stessa società che **controlla** l'impresa, devono essere valutati in base al **valore normale** dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti.

Quindi la citata disposizione, sotto il **profilo soggettivo**, prevede la **valutazione della congruità** dei prezzi di trasferimento praticati nella **cessione di beni e/o prestazioni di servizio** tra **imprese appartenenti allo stesso gruppo**, a condizione che tra le società interessate dalla transazione economica e commerciale intercorra un **rapporto di controllo**.

Nonostante la **norma fiscale** non faccia **esplicito riferimento** a norme **del codice civile**, è universalmente riconosciuto che, al fine di valutare la **sussistenza del controllo**, nelle sue varie declinazioni, si deve fare riferimento all'[articolo 2359, primo comma, del codice civile](#), in base al quale sono considerate società controllate:

- le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**;
- le società in cui un'altra società dispone di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto **influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari **vincoli contrattuali** con essa.

Tuttavia, il **controllo rilevante ai fini delle rettifiche in ambito transfer price** deve essere valutato in un **contesto più ampio** considerando casi e circostanze che determinano, di fatto, una forma di **influenza attuale o potenziale** che investe gli **attori economici** interessati dagli scambi economici e commerciali realizzati.

Infatti, nella specifica materia, la **prassi e la giurisprudenza di riferimento** ritengono che non operi la **semplice nozione civilistica** di controllo societario ex [articolo 2359 del codice civile](#), in quanto lo stesso deve essere accertato sulla base di parametri **più completi**.

Tale assunto, è stato confermato anche dalla **Corte di Cassazione** ([sentenza n. 8130/2016](#)), nella quale è stato affermato che il **concepto di controllo** ai fini del TP deve essere esteso ad **ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale** desumibile dalle **singole circostanze**:

non a caso, l'[articolo 110 del Tuir](#) non fa alcun riferimento alle disposizioni previste dal codice civile.

Infatti, in ambito tributario, qualora il **concepto di controllo societario** sia circoscritto alle **ipotesi tassativamente indicate** nell'[articolo 2359 del codice civile](#), tale richiamo è specificatamente previsto dalla norma (cfr. [articolo 167 del Tuir](#) in tema di CFC o, ancora, [articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972](#)).

Ciò posto, tenuto conto che l'[articolo 110, comma 7, del Tuir](#) non richiama esplicitamente l'[articolo 2359 del codice civile](#), risulta evidente che il legislatore non vuole vincolare la **nozione di controllo societario**, ai fini tributari, alla mera definizione civilistica.

Sullo specifico punto, le argomentazioni espresse da parte della **giurisprudenza di legittimità**, sono state già confermate dalla [circolare del 22/09/1980 n. 32](#) – Min. Finanze – Imposte Dirette, la quale ha escluso che, agli effetti dell'applicazione della normativa in rassegna, il controllo esercitato sull'impresa sia riconducibile **nei limiti** previsti dalle disposizioni civilistiche.

Infatti, secondo la posizione dell'Amministrazione finanziaria “*il concetto di “controllo” deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze, quali, in particolare: la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa; l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica della altra impresa; il diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società; presenza di membri comuni del consiglio di amministrazione; relazioni di famiglia tra le parti; concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria; partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita; partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi; controllo di approvvigionamento o di sbocchi; serie di contratti che modellino una situazione monopolistica; in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un'influenza sulle decisioni imprenditoriali*”.

Di conseguenza, la **valutazione della congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo** andrà effettuata prendendo in considerazione situazioni che determinano, **anche di fatto, situazioni di influenza dominante** di un soggetto economico nei confronti di un altro, anche sotto il profilo del c.d. controllo contrattuale.

Si pensi, ad esempio, alla **stipula di una serie di contratti** che vincolano un'impresa nei confronti di un'altra (sotto il **profilo del fatturato**, dell'adeguamento dei mezzi e delle attrezzature, degli investimenti produttivi).

In conclusione, oltre alle **disposizioni tassativamente previste dal codice civile**, il Fisco **potrà valutare** la congruità delle operazioni poste in essere, anche qualora non si ricada espressamente in **forme di controllo societario** tradizionalmente considerate ai fini civilistici.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**IL TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO:
GESTIONE OPERATIVA E STRATEGIE DI DIFESA**

Bologna Milano Verona



IVA

Rimborso IVA per il soggetto non residente identificato in Italia

di Marco Peirolo

I soggetti non residenti possono chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Italia sugli acquisti e sulle importazioni a **condizione che l'imposta sia detraibile**, fermo restando che, in base all'[articolo 38-bis2, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#), il rimborso **non può essere richiesto** dai soggetti stabiliti in altri Stati membri della UE che, nel periodo di riferimento:

- disponevano di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato; ovvero
- hanno ivi effettuato **operazioni attive** diverse da quelle per le quali il debitore dell'imposta è il cessionario o committente, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese in regime MOSS (*Mini One Stop Shop*).

Il terzo comma dell'[articolo 38-bis2 del D.P.R. 633/1972](#) esclude il rimborso anche al ricorrere di una ulteriore ipotesi, vale a dire quando i soggetti non residenti, **nello Stato membro in cui sono stabiliti**, effettuano **operazioni attive che non danno diritto alla detrazione dell'imposta**. Nel caso in cui tali soggetti effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso nella misura corrispondente alla percentuale di detrazione dell'imposta (c.d. "*pro rata*") applicata nello Stato membro di stabilimento dell'operatore.

Le condizioni di rimborso del primo comma dell'[articolo 38-bis2](#) si applicano, a **condizione di reciprocità**, anche ai soggetti stabiliti in Stati extra-UE (attualmente, si tratta di Svizzera, Norvegia e Israele), limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.

In merito alle condizioni in esame, l'Agenzia delle Entrate, nella FAQ n. 40, disponibile sul proprio sito internet, ha precisato che *"i soggetti che hanno una stabile organizzazione in Italia, gli identificati diretti, e coloro che usufruiscono del rappresentante fiscale non possono richiedere il rimborso dell'IVA ai sensi dell'articolo 38 bis2 del D.P.R. del 633/1972 ma devono richiedere il rimborso dell'imposta mediante le modalità previste dall'articolo 38 bis del citato decreto"*.

Il riferimento ai soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale **non risulta conforme** né alla normativa interna, né a quella unionale, come interpretata dalla Corte di giustizia.

Deve, infatti, ritenersi che il rimborso, in queste situazioni, sia precluso non già in via generalizzata, ma al di fuori delle fattispecie contemplate dalla norma, come nell'ipotesi in cui

il soggetto estero, nel periodo di riferimento dell'istanza, abbia **utilizzato il numero di partita IVA italiano per effettuare operazioni attive di cui sia debitore della relativa imposta** nel territorio dello Stato. È il caso, per esempio, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rilevanti in Italia, poste in essere nei confronti di soggetti non passivi d'imposta. Ricorrendo quest'ultima ipotesi, l'imposta relativa agli acquisti effettuati in Italia può essere recuperata esercitando la **detrazione**, ovvero chiedendo il rimborso di cui agli [**articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972**](#) mediante il numero di partita IVA italiano.

Nella prospettiva unionale, tale conclusione trova conferma nelle disposizioni della [**Direttiva n. 2006/112/CE**](#) e della [**Direttiva n. 2008/9/CE**](#).

L'[**articolo 170 della Direttiva n. 2006/112/CE**](#) dispone che “*il soggetto passivo che, ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva 86/560/CEE, dell'articolo 2, punto 1, e dell'articolo 3 della Direttiva 2008/9/CE e dell'articolo 171 della presente Direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:*

- a) *le operazioni di cui all'articolo 169;*
- b) *le operazioni per le quali l'imposta è dovuta unicamente dall'acquirente o dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199”.*

A sua volta, l'articolo 171, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE specifica che “*il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d'applicazione previste dalla Direttiva 2008/9/CE*”. Per quanto riguarda il rimborso dell'IVA, previsto dalla Direttiva n. 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi **non stabiliti nello Stato membro di rimborso**, ma in un **altro Stato membro**, disciplinato – dal 1° gennaio 2010 – dalla Direttiva n. 2008/9/CE, l'articolo 2, punto 1), di tale ultima Direttiva prevede che, “*ai fini della presente Direttiva, s'intende per:*

1) «*soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso» il soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro (...)*”.

Il successivo articolo 3 della stessa Direttiva dispone che “*la presente Direttiva si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:*

- ***nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, l'indirizzo permanente o la residenza abituale;***
- ***nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:***

- *prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli artt. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della Direttiva 2006/112/CE;*
- ***cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA ai sensi degli artt. da 194 a 197 e dell'articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE".***

Come appare evidente, le disposizioni unionali fanno **riferimento al luogo di stabilimento e non a quello di identificazione del soggetto non residente** che richiede il rimborso, confermando che l'identificazione preclude la restituzione dell'imposta secondo la procedura in esame nelle fattispecie diverse da quelle contemplate, come nell'ipotesi in cui la posizione IVA italiana sia utilizzata per compiere operazioni attive territorialmente rilevanti con addebito dell'imposta in fattura.

Nello stesso senso possono richiamarsi le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella **causa C-323/12** (*E.ON Global Commodities*), nella parte in cui i giudici dell'Unione hanno affermato che ***"la mera nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a ritenere che il soggetto passivo in questione disponga di una struttura dotata di un sufficiente grado di stabilità e di un personale proprio incaricato della gestione delle proprie attività economiche"*** e che, dunque, la **nomina del rappresentante non esclude**, per ciò solo, il **rimborso chiesto dal soggetto non residente secondo la procedura contemplata dalla VIII Direttiva** (ora **Direttiva n. 2008/9/CE**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

BILANCIO

Nuova collocazione per gli ex proventi e oneri straordinari

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, il principio contabile **OIC 12** è stato revisionato procurando, come noto, **la cancellazione della sezione straordinaria del conto economico**. In questa sede, l'attenzione è rivolta alle sole componenti reddituali, non vengono pertanto trattati aspetti relativi alle voci di stato patrimoniale che potrebbero in qualche modo collegarsi alla disciplina successivamente esposta.

L'Organismo Italiano di Contabilità, nella parte dedicata alle motivazioni alla base delle decisioni assunte, **ha provveduto ad attribuire alle voci**, che precedentemente si collocavano all'interno della sezione straordinaria, **una nuova sistemazione**. Ciò tuttavia non è stato possibile *in toto*, poiché viene specificato che **la risistemazione citata è dipesa dall'identificazione ex ante della voce di destinazione** mediante l'analisi della transazione effettuata a monte. Al di fuori delle fattispecie elencate, in relazione quindi ai proventi e agli oneri non ricollocati, è necessario, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, provvedere ad imputare tali elementi seguendo una logica che si configura nella verifica dell'evento da cui deriva l'operazione in questione.

Dal punto di vista tecnico, all'interno della voce A5 del conto economico, denominata “*altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio*” sono stati inseriti:

- i **rimborsi assicurativi** riguardanti i furti o ammanchi di beni relativi alle disponibilità finanziarie, al magazzino e ai cespiti vari;
- le **liberalità in danaro o in natura** che non si configurano in contributi in conto esercizio.

Il documento include inoltre nella voce sopra citata **le plusvalenze** generate a seguito:

- di conferimenti di aziende e di rami di aziende, le fusioni, le scissioni e altre **operazioni straordinarie**;
- di operazioni di riconversione produttiva, **ristrutturazione o ridimensionamento produttivo**;
- di **alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali** all'attività produttiva.

Nella sezione C, in relazione ai proventi finanziari, vengono imputate **le cessioni di partecipazioni e titoli a reddito fisso**, in particolare alle voci C15) “*proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime*” e C16.b) “*da titoli iscritti nelle*

immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni". Da notare, inoltre, che esiste la possibilità che operazioni di **ristrutturazione del debito** producano componenti reddituali positive di origine finanziaria, tali per cui è opportuna l'indicazione delle medesime nella voce C16.d) "proventi diversi dai precedenti".

Tra i principali costi da classificare **nella voce B14 "oneri diversi di gestione"** troviamo:

- le **minusvalenze** originate dai conferimenti di aziende, dalle fusioni, dalle scissioni, da altre **operazioni straordinarie**;
- le minusvalenze conseguenti a operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- le minusvalenze generate dall'alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva;
- gli **oneri sostenuti per multe e ammende**, le quali sono state causate da fatti estranei alla gestione.

Come già preannunciato, in relazione alle voci che non state identificate *ex ante*, il soggetto che redige il bilancio d'esercizio dovrà provvedere alla loro collocazione in base alla tipologia di riferimento. Tra le medesime si annoverano:

- i **furti** e gli **ammanchi**, in quanto gli stessi possono riferirsi alle disponibilità finanziarie, al magazzino o ai cespiti, componenti quindi non classificabili a priori;
- gli **oneri di ristrutturazione aziendale**, i quali possono comprendere quelli relativi al personale oppure accantonamenti a vario titolo;
- gli oneri sostenuti per **cause e controversie**;
- le **indennità varie per rotture di contratti**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016**

PENALE TRIBUTARIO

L'individuazione della competenza territoriale penale

di Luigi Ferrajoli

Con la [**sentenza n. 36358, depositata il 1° settembre 2016**](#), la Corte di Cassazione penale si è pronunciata in relazione alla problematica dell'individuazione della competenza territoriale con specifico riferimento al caso di **reati tributari associativi**.

La vicenda trae origine da una complessa indagine avente ad oggetto i **rapporti fra società cartiere, società filtro ed enti contribuenti utilizzatori finali**, nonché una molteplicità di agenti ubicati ed operanti in numerose provincie del Nord Italia, da cui, secondo l'accusa, era nato un vero e proprio sodalizio criminoso avente come scopo il compimento sistematico di c.d. **frodi carosello ed altre frodi fiscali**.

L'attività investigativa avviata dalla GDF di Venezia aveva individuato il coinvolgimento di alcune realtà economiche operanti nel vicentino, motivo per cui **il P.M. presso il Tribunale di Vicenza** aveva provveduto ad iscrivere reati ed indagati per i fatti rilevati nel corso dell'attività investigativa.

In tema di **reati associativi**, la giurisprudenza ha individuato diversi metodi per la **determinazione della competenza territoriale**: in base a un primo insegnamento, la competenza si deve stabilire in relazione al *luogo in cui l'associazione si è costituita*; secondo un diverso *orientamento*, invece, si dovrà fare riferimento al *luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare*, mentre in base a un ulteriore filone la competenza territoriale deve essere rilevata in relazione al *luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, l'ideazione o la direzione dell'associazione*.

L'associazione in questione, però, **non era dotata di una sede vera e propria**, non esisteva luogo in cui gli associati si riunivano e concordavano personalmente le strategie anzi, la strategia operativa dell'organizzazione criminale non necessitava neppure di una sede, atteso che gli accordi e la pianificazione dei singoli illeciti venivano concordati anche a distanza, via telefono o via e-mail, senza la necessità di incontri tra gli affiliati.

Per tali ragioni il G.U.P. ha rilevato che, in ordine al reato associativo, dalla contestazione non sussistevano dati per ancorare la competenza in relazione ad alcun luogo, motivo per cui **la stessa doveva essere determinata in base alla zona di commissione di uno dei reati collegati**, non potendosi far riferimento al criterio residuale di cui all'[**articolo 9 c.p.p.**](#).

Ulteriori difficoltà sono sorte anche in relazione all'individuazione del **reato-fine** commesso solo da alcuni partecipanti al sodalizio criminoso, ragione che ha indotto il G.U.P. del Tribunale

di Vicenza a dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pordenone; ciò in quanto, trattandosi di **reati connessi, la competenza doveva essere individuata nel luogo in cui era stato commesso il primo tra i vari reati.**

Com'è noto, in materia di reati tributari, ai sensi dell'[**articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 74/2000**](#) “*se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato*”, fatta salva l'applicabilità della disposizione di cui al [**comma 2 dello stesso articolo 18**](#), la quale statuisce che i reati di cui al capo 1^o del titolo 2^o della stessa legge si considerano **consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale**. Diversamente, per gli altri reati, qualora non siano applicabili i criteri previsti all'articolo 8 c.p.p., si dovrà fare riferimento al **luogo dell'accertamento**.

La Cassazione, con la decisione in commento, ha dunque avuto modo di precisare i **criteri da seguire al fine della corretta individuazione della competenza**, rilevando che “*dapprima deve procedersi all'individuazione del luogo di consumazione del reato secondo le indicazioni specifiche dettate per il contribuente se si tratti di reati compresi nel titolo 1^o, capo 1^o, quindi in tutti i casi verificare se siano utilizzabili i criteri del citato articolo 8 e soltanto in via residuale, non potendo ricorrere agli stessi, applicare la regola del luogo di accertamento del reato, intendendosi per tale quello ove siano state condotte le indagini che hanno consentito l'individuazione degli illeciti nella loro materialità ed all'acquisizione dei mezzi di prova*”.

La Corte di Cassazione, affermando che **occorre far riferimento al criterio dell'accertamento tributario**, intendendosi per tale quello ove siano state condotte le indagini che hanno consentito l'individuazione degli illeciti e l'acquisizione dei mezzi di prova, quale luogo in cui incardinare la competenza territoriale, nella fattispecie in esame ha dichiarato competente il Tribunale di Vicenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

LAVORO E PREVIDENZA

Cumulo contributivo gratis anche per i professionisti

di Raffaele Pellino

Finalmente anche per i professionisti sarà possibile il **“cumulo” gratuito dei versamenti contributivi effettuati in due o più gestioni previdenziali**, ai fini del conseguimento di una pensione **“unica”**. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2017 che, a decorrere dal 1/1/2017, estende tale facoltà (esclusa fino al 31/12/2016) anche ai **professionisti iscritti alle casse private e privatizzate** di cui al [D.Lgs. 509/1994](#) e al [D.Lgs. 103/1996](#) (ossia le casse previdenziali di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ecc.).

Sul punto l’Inps, in una scheda relativa alle novità della [Legge 232/2016](#) pubblicata di recente sul proprio sito internet, fa presente che **si può chiedere il “cumulo” anche nel caso in cui si stia già pagando la ricongiunzione** (quella “onerosa” di cui alla [L. 29/1979](#)) e **chiedere la restituzione di quanto già versato**. Tuttavia, precisa l’istituto, ciò sarà possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo dovuto e non sia stata liquidata una pensione **“considerando i periodi oggetto di ricongiunzione”**.

Sintesi della disciplina vigente fino al 31/12/2016

Fino al 31/12/2016 l’istituto del **“cumulo” gratuito**, ossia la possibilità di sommare i contributi versati in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione, era applicabile dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi);
- lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (ex [L. 335/1995](#));
- lavoratori iscritti alle forme assicurative ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Unica eccezione erano, dunque, gli iscritti alle **casse professionali**. Tale facoltà era esercitata, al ricorrere delle relative condizioni, al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o inabilità ovvero al trattamento ai superstiti *“di assicurato deceduto prima di aver conseguito il diritto a pensione”*. Ulteriori **condizioni** ai fini del “cumulo” sono l’assenza, per il richiedente, della titolarità di una pensione presso le gestioni previdenziali coinvolte nonché il non aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Infine, per il calcolo della pensione da “cumulo” ogni gestione previdenziale determina, per la

parte di competenza, il trattamento “*pro-quota*”, secondo le regole previste dal proprio ordinamento.

Dal 2017 novità anche per i professionisti

In un mondo che corre sempre più veloce, quante volte ci è capitato di cambiare lavoro ed essere iscritti, nostro malgrado, in diverse gestioni previdenziali. E così, dopo essere stato dipendente, autonomo, professionista, ci si ritrova al momento della pensione con diversi **spezzoni** contributivi e con l'incertezza di come sarà calcolata la nostra pensione. Una soluzione a tale *rebus*, fino allo scorso anno, era data dalla cd. **ricongiunzione** onerosa ([L. 29/1979](#)) oppure dalla **totalizzazione** nazionale ([D.Lgs. 42/2006](#)). Così ad esempio, con la ricongiunzione, il dipendente di un'azienda che aveva versato contributi per un certo periodo all'Inps ma che è poi divenuto commercialista e si è iscritto al relativo albo con versamento dei contributi alla Cassa, per far confluire i contributi Inps al nuovo Ente avrebbe dovuto sostenere un onere gravoso.

Per tali contribuenti, **la legge di Bilancio 2017 ha ora previsto una via d'uscita alternativa**. A decorrere dal 2017, infatti, è possibile “*cumulare*” gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, comprese anche le Casse professionali, al fine di conseguire una **pensione “unica”**, ossia la somma di tanti spezzoni contributivi ciascuno determinato con i criteri della relativa gestione previdenziale.

Pertanto, in base a tale istituto, come chiarito dalla relazione illustrativa alla Legge “*i soggetti che abbiano contributi* (relativi a periodi non coincidenti) **in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base** (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) **possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione** (eventualmente onerosa) o della **totalizzazione**; si ricorda che nella totalizzazione (anch'essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell'istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva”.

Ma andiamo con ordine. In primo luogo, sono interessati dalla novità **i soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni** previdenziali:

- assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti);
- gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- gestione separata ([L. 335/1995](#));
- iscritti alle casse professionali (enti di previdenza di cui [al D.Lgs. 509/1994](#) e al [D.Lgs. 103/1996](#)).

Sul piano operativo le nuove regole stabiliscono che il “cumulo” può essere utilizzato non solo per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti ma anche per ottenere, dal 2017, **la pensione “anticipata”** al raggiungimento dei relativi requisiti (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne da adeguare agli incrementi della speranza di vita). Inoltre, per effetto dell’abrogazione della condizione di accesso al “cumulo” riguardante il mancato possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, lo stesso istituto è **utilizzabile anche quando siano stati già raggiunti**, in una delle gestioni previdenziali in cui sono stati versati i contributi, **i requisiti minimi per il diritto alla pensione**.

Cosa accade per le ricongiunzioni in corso

Per i soggetti che **avessero già presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione** ed i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, **sono state previste “norme transitorie”** al fine di consentire l’accesso alternativo all’istituto del “cumulo” (sempre che sussistano i relativi requisiti) e garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel caso di domanda di ricongiunzione).

Infatti, come precisato dall’Inps in una scheda relativa le novità della [L. 232/2016](#) pubblicata di recente sul proprio sito internet, **si può chiedere l’utilizzo del cumulo gratuito anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione e, di conseguenza, la restituzione di quanto già versato.**

Ciò è possibile, precisa l’istituto, solo qualora **non sia stato pagato integralmente** l’importo e non sia stata **liquidata** una pensione **considerando** i periodi oggetto di ricongiunzione. Quindi:

- non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l’onere è stato pagato integralmente;
- non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.

L’eventuale **restituzione** di quanto già versato **avrà in 4 rate annuali non maggiorate di interessi, a partire dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso.**

Rinuncia alla domanda di totalizzazione

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato **domanda di totalizzazione** a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

Indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo percepiscono l'indennità di fine servizio al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni vigenti a tale data.



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*